

Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2013 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

(Causa T-537/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Snickers — Marchio nazionale denominativo anteriore KICKERS — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 156/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresentanti: A. Rasmussen e T. Swanstrøm, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Società Italiana Calzature SpA (Milano) (rappresentanti: G. Cantalupi, A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 9 agosto 2011 (procedimento R 2519/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Società Italiana Calzature SpA e la Hultafors Group AB

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hultafors Group AB è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Società Italiana Calzature SpA nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese sostenute dalla Società Italiana Calzature SpA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

⁽¹⁾ GU C 362 del 10.12.2011.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Zuckerfabrik Jülich/Commissione

(Causa T-66/10) ⁽¹⁾

[«**Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Annullamento e dichiarazione di invalidità parziali del regolamento (CE) n. 1193/2009 dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire**»]

(2013/C 156/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Zuckerfabrik Jülich GmbH (già Zuckerfabrik Jülich AG) (Jülich, Germania) (rappresentanti: avv.ti H. J. Prieß e B. Sachs)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, successivamente A. Rubio González, avvocati dello Stato); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente R. Janeckaitė e R. Krasuckaitė, successivamente R. Krasuckaitė e R. Mackevičienė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Zuckerfabrik Jülich GmbH.
- 3) Il Regno di Spagna e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — British Sugar/Commissione

(Causa T-86/10) ⁽¹⁾

[«**Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione, — Annullamento e dichiarazione di invalidità parziali del regolamento (CE) n. 1193/2009 dopo la proposizione del ricorso — Non luogo a statuire**»]

(2013/C 156/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: British Sugar plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente K. Lasok, QC, G. Facenna, barrister, W. Robinson, P. Doris e D. Das, solicitors, successivamente K. Lasok, G. Facenna, W. Robinson e D. Das)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e P. Rossi, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, successivamente A. Rubio González, avvocati dello Stato); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: R. Janeckaitė e R. Krasuckaitė, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: K. Drēviņa e K. Krasovska, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi Spencer e S. Hathaway, successivamente S. Behzadi Spencer e A. Robinson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla British Sugar plc.
- 3) Il Regno di Spagna, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

Ordinanza del Tribunale del 9 aprile 2013 — Südzucker e a./Commissione

(Causa T-102/10) ⁽¹⁾

[«Agricoltura — Zucchero — Contributi alla produzione — Annullamento e dichiarazione di invalidità parziale del regolamento (CE) n. 1193/2009 in seguito alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»]

(2013/C 156/80)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt (Mannheim, Germania), Agrana Zucker GmbH (Vienna, Austria), Südzucker Polska S.A. (Breslavia, Polonia), Raffinerie tirlémontoise (Bruxelles, Belgio) e Saint Louis Sucre SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: H.-J. Prieß e B. Sachs, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e B. Schima, agenti)

Intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, poi A. Rubio González, abogados del Estado); e Repubblica di Lituania (rappresentanti: inizialmente R. Janeckaitė e R. Krasuckaitė, poi R. Krasuckaitė e R. Mackevičienė, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer e S. Hathaway, poi S. Behzadi-Spencer e A. Robinson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 1193/2009 della Commissione, del 3 novembre 2009, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, dell'Agrana Zucker GmbH, della Südzucker Polska S.A., della Raffinerie tirlémontoise e della Saint Louis Sucre SA.
- 3) Il Regno di Spagna, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 dell'1.5.2010.

Ordinanza del Tribunale dell'11 aprile 2013 — Tridium/UAMI — q-bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK)

(Causa T-467/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»]

(2013/C 156/81)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tridium Inc. (Richmond, Virginia, Stati Uniti) (rappresentante: M. Nentwig, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: q-bus Mediatektur GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M.-T. Schott, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 2 agosto 2012 (procedimento R 1943/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la q-bus Mediatektur GmbH e la Tridium, Inc.